

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Settore Lavoro e Previdenza

Il Presidente della sez. Lavoro dr. B. Catarsini, letta l'istanza di sospensione che precede recante n. 150-1/2024 R.G. nomina giudice relatore il Cons. dott. Concetta Zappala'; valutato l'oggetto della disputa e la natura delle posizioni giuridiche coinvolte;

dispone

che la trattazione dell'istanza avvenga in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come introdotto dal D. Lgs. n.149/2022 e assegna alle parti termine entro la data del 11 giugno 2024, alle ore 9:00, per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, avvisando la parte non ancora costituita che la data di scadenza del deposito di note equivale a tutti gli effetti, quale data di udienza, ai sensi dell'art. 127 *ter*, ultimo comma, c.p.c.;

avverte

parte istante che può opporsi alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla presente comunicazione e la parte costituenda che può avanzare eventuale richiesta di trattazione orale contestualmente alla memoria costitutiva, da depositare fino a dieci giorni prima del termine previsto per il deposito di note;

dispone altresì

che l'appellante dia prova della notifica alla/e controparte/i via pec allegando le ricevute di accettazione e consegna e i file notificati in formato .eml almeno sette giorni prima della data di udienza a trattazione scritta;

che entrambe le parti alleghino, entro la medesima data, in via telematica, i propri fascicoli di parte di primo grado e che indichino nominativamente gli allegati mediante specifico riferimento al contenuto di ciascun atto, onde facilitarne la consultazione;

rammenta

come:

1. trovi applicazione il disposto del codice di procedura civile dettato in materia di mancata comparizione delle parti, in caso di mancato deposito delle note summenzionate;



2. il provvedimento – istruttorio, ordinatorio ovvero decisorio – adottato dal giudice sarà depositato telematicamente nel termine di cui all'art.127 ter c.p.c.;
3. la modalità di cui all'art. 221, IV c., d. l. 34/2020, convertito in legge – con modificazioni – dalla l. 77/2020, tenga luogo dell'udienza disciplinata dagli artt. 420 e 429 c.p.c.;

incarica

la cancelleria della comunicazione del presente provvedimento alla parte richiedente il quale provvederà alla notifica dello stesso alla/e controparte/i, unitamente al ricorso contenente l'istanza di sospensione, almeno venti giorni prima della data di udienza a trattazione scritta.

Messina,09/04/2024

Il Presidente della Sezione Lavoro

dr.ssa Beatrice Catarsini

